



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2012-0000435 del 07/08/2012

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248"* e, in particolare, l'art. 9, che prevede l'istituzione della "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.", nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n. 123;

VISTO il decreto di VIA n. 866 dell'8 ottobre 2004, con il quale è stata sancita la definitiva compatibilità ambientale del progetto attraverso la ridefinizione del quadro prescrittivo del precedente decreto di VIA n. 4407 del 30 dicembre 1999;

CONSIDERATO che con successivi decreti di VIA rispettivamente prot.00618 del 18 luglio 2007 e prot. 00975 del 30 novembre 2007 è stato ulteriormente definito il quadro prescrittivo, anche in relazione al piano di



monitoraggio in fase di esercizio dell'ambiente pelagico e dell'ambiente bentonico da eseguirsi da parte dell'ICRAM (oggi ISPRA),

VISTA la nota n. 26539 del 5 agosto 2010 di ISPRA che ha segnalato, a seguito del monitoraggio, la formazione delle schiume allo scatico a mare delle acque di scambio termico provenienti dal terminale di rigassificazione;

VISTA la nota n. 40208 del 25 novembre 2010 con cui ISPRA a riscontro della richiesta dell'Amministrazione in merito alla formazione delle schiume, come richiesto, ha trasmesso la caratterizzazione delle stesse, riferita però ad una unica campagna di indagine, evidenziando nel contempo la opportunità di disporre di campioni ulteriori in periodi stagionali differenti, al fine di poter disporre di una maggiore comprensione del fenomeno;

VISTA la nota n. 6108 del 17 febbraio 2011 di ISPRA che ha trasmesso uno specifico Report riportante ulteriori accertamenti sulla caratterizzazione della matrice schiuma; in detta nota ISPRA ha altresì segnalato che *“ La valutazione degli effetti sull'ambiente marino della presenza di schiume generate dallo scarico di acque di scambio termico provenienti da impianti di rigassificazione offshore, come già sostenuto nella nota ISPRA del 25.11.10, è un argomento, ad oggi, non trattato dalla letteratura scientifica né tanto meno dalla giurisprudenza.”*;

CONSIDERATA la particolarità ed eccezionalità del fenomeno non riscontrato, ad oggi, né in letteratura né in altri terminali in mare, si è provveduto con nota n. 13091 del 31 maggio 2011 ad avviare il procedimento di cui all'art. 28, comma 1 bis, del Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 28, comma 1 -bis del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 *“In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività*



possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare”;

VISTA la nota DVA-2011-13077 del 31 maggio 2011, con la quale si è provveduto ad informare la Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale VIA/VAS del fenomeno segnalato da ISPRA e delle sue valutazioni nonché a trasmettere tutto il materiale documentale acquisito in merito compreso le controdeduzioni trasmesse dalla società GNL Adriatic, per le necessarie valutazioni di quanto emerso;

VISTA la relazione del CT della Procura di Rovigo, che è stata inviata alla Commissione tecnica VIA/VAS con nota n. 19914 del 4 agosto 2011, nella quale si riporta: “... la situazione di forte trofismo, indicata dai valori della clorofilla e di microrganismi planctonici nell'acqua marina prima della captazione da parte dell'impianto [n.d. r. di rigassificazione] permetteva certamente l'uso della stessa acqua per scopi tecnologici anche se non era immediatamente intuibile come il processo meccanico del pompaggio, accoppiato alla refrigerazione prodotta dallo scambio termico, potesse provocare la distruzione delle cellule algali e la conseguente liberazione di composti in grado di provocare la formazione di schiuma.”;

VISTA la nota di ARPA Veneto del 9 febbraio 2012 nella quale è riportato: “... I parametri microbiologici e la tossicità acuta non evidenziano livelli preoccupanti; l'analisi della tossicità cronica è ancora in corso.”; nonché “ Per quanto sopra esposto, pur in assenza di elementi oggettivi di pericolosità ambientale dei due fenomeni sopra esaminati e di elementi certi di correlazione (...), si ritiene opportuno sottolineare l'assoluta necessità che la società a ponga in essere tutte le necessarie azioni per eliminare o limitare il fenomeno delle schiume;

ACQUISITO il parere n. 925 dell'11 maggio 2012 con il quale, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata, la Commissione Tecnica di Valutazione dell'impatto ambientale VIA/VAS ha individuato ulteriori prescrizioni;

VISTA la nota n. 12358 del 23 maggio 2012 con la quale è stato chiesto alla Commissione Tecnica di Valutazione dell'impatto ambientale VIA/VAS di chiarire



alcuni aspetti relativi alle modalità di attuazione delle prescrizioni riportate nel citato parere n.925;

A CQUISITO pertanto, il nuovo parere n. 955 emanato in data 8 giugno 2012 che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e che sostituisce integralmente il precedente n. 925 citato;

VISTA la nota n. 15294 del 25 giugno 2012, con la quale sono stati chiesti chiarimenti alla Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale VIA/VAS in ordine alle modalità attuative in ordine al quadro prescrittivo del citato parere 955/2012;

ACQUISITA la nota della Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale VIA/VAS prot. n 2417 del 5 luglio 2012, assunta al prot. DVA n. 16381 del 9 luglio 2012, che riporta il seguente dispositivo: *"il Presidente riferisce della nota CTV A n. 12266 del 26/06/2012 attinente il parere n. 955 dell'8 giugno 2012 con cui la Direzione chiede se le prescrizioni n. 2 e 3 possano essere verificate da ARPA Veneto e ISPRA, fermo restando l'obbligo del proponente di tenere costantemente e tempestivamente informata la CTVLA-VAS su tutte le azioni che saranno svolte e sui relativi esiti in corso d'opera. Si evidenzia nella nota che in tal modo si conseguirebbero gli stessi obiettivi e finalità, ma con sensibile risparmio di tempo. L'assemblea Plenaria condivide che la Direzione apporti tale modifica del parere"*

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 28, comma 1 bis del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto premesso, alla integrazione del quadro prescrittivo di cui al precedente decreto di compatibilità ambientale n. 866 del 8 ottobre 2004;

DECRETA

Il quadro prescrittivo di cui al precedente decreto di compatibilità ambientale n. 866 del 8 ottobre 2004 richiamato nelle premesse, è integrato con le seguenti prescrizioni:



A) Con riferimento agli interventi necessari per il superamento del fenomeno delle "schiume":

1. deve essere predisposto da parte del Proponente, con il coordinamento di ARPA Veneto ed ISPRA, un dettagliato Piano che riporti, dal punto di vista progettuale, operativo ed esecutivo, tutti gli elementi che riguardano le prove sperimentali da effettuare in scala pilota-reale che devono essere effettuati a bordo del terminale; tale Piano dovrà prevedere anche la verifica dell'efficacia e soprattutto la sostenibilità ambientale dei prodotti antischiama nonché dovrà tenere in considerazione l'idrodinamismo del Mar Adriatico;
2. detto Piano deve essere attuato in stretto coordinamento e con la supervisione di ARPA Veneto ed ISPRA;
3. per limitare la formazione delle schiume dovrà, inoltre, essere verificata una soluzione alternativa, previa presentazione di un progetto al MATTM, entro sei mesi dalla comunicazione della DVA, che preveda varie ipotesi, tra cui:
 - la modifica della tecnologia di rigassificazione con l'installazione di vaporizzatori a fiamma sommersa, riproposto alla luce degli eventi di formazione delle schiume, per consentire la riduzione della portata dello scarico in uscita rispetto alla situazione attuale;
 - soluzioni tecnologiche alternative alla struttura dello scarico esistente per la riduzione della velocità del fluido sulla componente verticale;
4. le misure individuate dal Proponente atte ad impedire la dispersione delle schiume mediante l'impiego di prodotti antischiame, dopo apposita sperimentazione, devono intendersi come provvedimento transitorio in attesa che il proponente presenti il Progetto di cui al punto 3;

L'ottemperanza delle prescrizioni 3 e 4 deve essere verificata da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

B). Con riferimento al piano di monitoraggio del fenomeno delle schiume è necessario che, con effetto immediato, vengano apportate da parte di ARPA Veneto ed ISPRA le seguenti integrazioni:



5. L'inserimento dell'aspetto relativo alle schiume:
- a. la caratterizzazione per la valutazione chimico fisica ed ecotossicologica, sia della matrice "schiuma" che dell'ambiente marino a diretto contatto della stessa matrice;
 - b. valutazione dell'eventuale cambiamento della formazione delle stesse in funzione del funzionamento del terminale e delle condizioni operative;
6. Il Proponente, in accordo con ISPRA e ARPA Veneto, dovrà effettuare un monitoraggio delle schiume, inteso come controllo delle stesse in termini di formazione, sviluppo, estensione e successiva dispersione. Il monitoraggio, che dovrà avere cadenza bimestrale e durata di tre giorni per ogni campagna, dovrà contenere:
- a. lo studio accurato del fenomeno che descriva la formazione e l'estensione delle schiume in funzione della posizione del terminale e la successiva dispersione in relazione dei fattori di variabilità sia naturali che antropici (condizione del mare, vento, velocità e direzione delle correnti, etc.);
 - b. dettagliato reportage fotografico;
 - c. produzione di tavole tematiche, in scala, che evidenzino la distribuzione del fenomeno;
7. Il Proponente dovrà predisporre un report contenente gli esiti dei monitoraggi di cui ai punti 6 e 7. Inoltre, il report dovrà contenere i risultati ottenuti dai rilevamenti della boa oceanografica installata a circa 400 m dal terminale (Latitudine: 45° 05' 14.7" N Longitudine: 12° 35' 30.7" E), la cui configurazione è stata condivisa, come previsto dai Decreti di Valutazione di Impatto Ambientale, con ISPRA (già ICRAM) e ARPAV Osservatorio Alto Adriatico. Tale report, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Veneto con cadenza annuale.



Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terminale GNL Adriatico s.r.l., al Ministero dello Sviluppo Economico, all'ISPRA, all'ARPAV ed alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della "Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.", sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

